



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 580 del 10 NOV 2013



Automobile Club d'Italia

## CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

tra

la REGIONE MOLISE, di seguito denominata Regione, con sede in Via Genova n. 11 - Campobasso, codice fiscale e p. IVA 00169440708, rappresentata dal dr. Pasquale Mauro Di Mireo domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore generale della Giunta, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 501 del 10/10/2013, autorizzato e delegato per conto dell'Ente, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 10/11/2013, alla sottoscrizione della presente convenzione

e


l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493440583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal dr. Salvatore Moretto, nato a Milano il 20 luglio 1962, Dirigente dell'Unità di Gestione Servizi Tributarî, domiciliato presso la sede dell'Ente in qualità di procuratore speciale – giusta procura speciale autenticata nelle firme dal notaio Raimondo Zagami di Roma il 5 Luglio 2012 repertorio n. 1830 raccolta 960 – del Presidente ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI,

premesso

a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

b) che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";





ACI Automobile Club d'Italia

c) che la Legge Regionale n. 2 del 16/02/1972 all'articolo 19, comma 1, stabilisce che: "Per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione delle tasse automobilistiche la Regione può avvalersi, con le modalità previste ai commi 2 e 3, di altro ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse ed in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, adatta ad assicurare la compatibilità con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e con gli archivi costituiti presso le altre regioni e le province autonome, individuato attraverso le modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di servizi."

d) che con delibera della Giunta Regionale n° 100 del 04/03/83 è stato approvato lo schema di accordo convenzionale per il rapporto di avvalimento, della durata non superiore ad anni quattro, nel quale sono elencate e disciplinate le attività che la Regione intende affidare all'esterno per la gestione della tassa automobilistica;

e) che l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;

f) che l'ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

#### Articolo 1 Attività oggetto della convenzione


Comma 1 Le attività per il cui esercizio la Regione si avvale dell'ACI, a regime, sono le seguenti:

- A. Gestione degli archivi regionali
- B. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici
- C. Riscossione
- D. Supporto operativo alla gestione contabile






Automobile Club d'Italia




- E. Controllo di merito
- F. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di scadenza (note di concesia) precontenzioso (avvisi bonari) e contenzioso (avvisi di accertamento)
- G. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti
- H. Gestione delle istanze di rimborso
- I. Gestione delle esenzioni
- J. Gestione delle sospensioni di imposta
- K. Servizi accessori di assistenza e consulenza
- L. Gestione delle attività di contenzioso (avvisi di accertamento) e di supporto al recupero coattivo (ruoli esecutivi)
- M. Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS (Radiazioni d'Ufficio)
- N. Gestione delle attività inerenti al recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico
- O. Gestione delle attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento.

Comma 2 Le attività propedeutiche fondamentali alla gestione ordinaria e la messa in esercizio delle attività previste per il 2013 per il cui esercizio la Regione si avvale dell'ACI, sono le seguenti:

- A. Predisposizione ed attuazione del costitutivo regionale e degli archivi operazionali della tassa automobilistica regionale
- B. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici
- C. Riscossione
- D. Supporto operativo alla gestione contabile
- E. Controllo di merito
- F. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di contenzioso (avvisi di accertamento) per gli anni di imposta 2010, 2008 e 2009
- G. Gestione documentale, definizione, aggiornamento e caricamento archivi, delle memorie difensive e delle istanze di parte, cartacee e/o digitali, in giacenza presso Regione
- H. Formazione e addestramento, organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti
- I. Gestione delle istanze di rimborso





- I. Gestione delle esenzioni disabili
- K. Gestione delle sospensioni di imposta
- L. Servizi accessori di assistenza e consulenza
- M. Gestione delle attività di contenzioso (avvisi di accertamento) e di supporto al recupero coattivo (ruoli esecutivi)
- N. Gestione delle attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento a mezzo atti giudiziari Legge 890/1982.

Comma 3 La Regione si avvale di ACI nella sua integrale configurazione federativa.


#### SERVIZI A REGIME

##### Articolo 1.1 Gestione degli archivi Regionali a regime

###### 1.1.1 Ruolo tributario

- a) L'ACI collabora alla gestione, aggiornamento e implementazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto, nonché in coerenza con le disposizioni normative Regionali;
- b) L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sul ruolo tributario, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente;
- c) Il ruolo sarà gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui alla precedente lettera b), per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario;
- d) L'ACI provvederà altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio in quanto compatibili con le precedenti lettere a), b) e c).
- e) L'archivio, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura il pieno accesso all'archivio, a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione.





Automobile Club d'Italia

- d) Per assiemare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione metterà a disposizione le proprie banche dati, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### 1.1.2 Archivio versamenti

- a) L'archivio dei versamenti sarà costituito dai dati provenienti in via telematica, utilizzando tracciati record compatibili con l'archivio regionale di cui all'art. 1 lettera a) o in altre forme dai soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di precontenzioso e contenzioso tributario.

#### 1.1.3 Archivio esenzioni

- a) L'ACI provvederà alla gestione dell'archivio delle esenzioni, di cui al punto 1.9 successivo.

### Articolo 1.2 Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

- a) L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi tra la Regione, gli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale, ed il gestore dell'archivio nazionale.

#### 1.2.1 Intermediari della riscossione a regime

Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:


- a) le Delegazioni AC;
- b) i Tabaccai autorizzati,
- c) le Poste Italiane;
- d) gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati;
- e) l'ACI;
- f) eventuali altri soggetti che la Regione potrà autorizzare in forza di disposizioni normative statali o regionali.

### Articolo 1.3 Riscossione a regime

#### 1.3.1 Riscossione ordinaria

1. Con riferimento ai soggetti di cui alle lettere "a)" ed "e)" del precedente punto 1.2.1 (Delegazioni AC e ACI), l'ACI assicura e garantisce il monitoraggio del servizio di riscossione e il corretto riversamento contabile delle somme incassate a titolo di tributo, sanzione ed interessi.






2. Le Delegazioni AC provvedono al servizio di riscossione ai sensi del DM 13/09/1999, in connessione telematica con l'archivio Regionale e, con riferimento al riversamento degli importi incassati, secondo le disposizioni del presente testo di convenzione.
3. L'ACI provvede al servizio di riscossione tramite internet mediante il servizio denominato "Bollonet" e tramite ATM ed Internet Banking. In tal caso, i costi aggiuntivi derivanti dall'uso di internet, dell' ATM e dell'Internet banking e dalla diversa organizzazione del servizio sono posti a carico degli utenti. ACI e Regione potranno concordare ulteriori diverse forme di riscossione, le cui modalità saranno trattate in apposito addendo convenzionale.
4. L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.
5. L'ACI gestisce, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, la riscossione, on-line e presso propri sportelli e/o delegazioni, degli importi richiesti ai contribuenti in sede di avviso di accertamento, ivi comprese le spese e diritti di notifica.


#### 1.3.2 Riscossione in sede di accertamento

1. L'ACI gestisce in esclusiva, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società suoi convenzionati, la riscossione on-line e presso propri sportelli abilitati, degli importi richiesti ai contribuenti in sede di avviso di accertamento, ivi comprese sanzioni, interessi e spese di notifica.

#### 1.3.3 Riversamenti

1. Premesso che l'ACI provvede a prelevare con cadenza giornaliera (giorno T+1) a mezzo RID bancario le somme incassate dalle proprie Delegazioni AC a titolo di tassa automobilistica, sanzioni ed interessi:
  - a) ACI provvede ad inviare direttamente alla Regione, entro il mercoledì successivo alla settimana contabile di riferimento (Lun-Dom), il flusso delle "n"





Automobile Club d'Italia

disposizioni RID a carico dell'ACI di importi pari al riscosso settimanale da ogni singola Delegazione AC.

- b) Le somme relative alle tasse automobilistiche riscosse e contabilizzate con i sistemi di riscossione messi a disposizione da ACI, non prelevate dalla Regione per mancanza fondi, sono riversate da ACI, al termine delle procedure di recupero bonario attivate da ACI nei confronti della Delegazione AC e comunque non oltre 120 giorni dalla data contabile del RID andato insoluto.
  - c) Alla regolarizzazione delle relative posizioni dovrà procedersi tramite versamento con bonifico bancario. L'insoluto comporta, a carico della Delegazione AC, da parte di ACI, la sospensione dal servizio con effetto immediato fino alla completa regolarizzazione della posizione contabile o la revoca.
  - d) Il provvedimento di contestazione è emanato dall'ACI con obbligo di notizia nei confronti della Regione al momento dell'adozione del provvedimento stesso, salvo la facoltà della Regione di sostituirsi ad ACI nel caso di inerzia. L'ACI persegue l'incasso dell'intero credito regionale.
2. L'ACI potrà, previa autorizzazione della Regione, estendere tale modalità di riversamento anche ad agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, Suoi/e convenzionate.

#### Articolo 1.4 Supporto operativo alla gestione contabile a regime

a) Tale attività consiste:


- I. nella contabilizzazione, controllo e riversamento alla Regione delle somme direttamente incassate dalle Delegazioni AC e dall'ACI;
- II. nel riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione.

b) Nella predisposizione dei quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati e nell'invio alla Regione.

#### Articolo 1.5 Controllo di merito a regime

a) Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti, archivio delle sospensioni ed archivio delle esenzioni di imposta, al fine di promuovere il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o





parziali del tributo, il recupero delle minori somme versate, la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.

- b) Il controllo di merito è effettuato nei tempi e con le modalità condivise tra ACI e Regione.

Articolo L.6 Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di scadenza (note di cortesia) precontenzioso (avvisi bonari) e contenzioso (avvisi di accertamento) a regime

- a) L'ACI, per favorire l'adempimento spontaneo, regolare e tempestivo dell'obbligazione tributaria, e per garantire il massimo e puntuale aggiornamento del ruolo regionale,


- individua, elabora, produce e postalizza in favore dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche con posizione esigibile), le note informative sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale denominate "note di cortesia", sulla base di apposita e condivisa pianificazione in merito a tempi, soggetti destinatari, modalità di servizio e composizione grafica;
- l'ACI cura ed espleta altresì le richieste di aggiornamento sul ruolo regionale che dovessero pervenire dai contribuenti, previa idonea documentazione,
- l'ACI cura l'acquisizione delle comunicazioni inesitate provvedendo anche con gli AACC regionali, (tramite collegamento all'anagrafe tributaria e/o al Dipartimento Trasporti, alla eventuale e successiva bonifica anagrafica per le successive postalizzazioni).


- b) L'ACI, attraverso il controllo di merito identificherà:

- I. i versamenti omessi;
- II. i versamenti insufficienti e/o tardivi;
- III. i versamenti eccedenti, duplicati o non dovuti.

- c) Al compimento delle operazioni di cui alla precedente lettera a), l'ACI provvederà, previa autorizzazione della Regione, ad inviare ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento, in base al controllo di cui al punto precedente:

- un questionario informativo denominato ai fini interni "Avviso Bonario", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o





Automobile Club d'Italia

all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;


• una comunicazione formale di accertamento dell'irregolarità della posizione, denominata "avviso di accertamento", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;

c) L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti che siano risultati, ai sensi del presente articolo, non in regola con i pagamenti può essere comunicato all'interessato a richiesta della Regione con nota scritta denominata "Esito avviso bonario" ovvero "Esito avviso accertamento".

**Articolo 1.7 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti a regime**

- a) L'ACI cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, distribuito sul territorio ed in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale, in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali, ai pagamenti, all'invio del questionario informativo.
- b) L'ACI provvede inoltre, su istanza di parte, al rilascio di duplicati o attestati di pagamento su richiesta e con costo a carico dei richiedenti.
- c) L'ACI cura sessioni periodiche di formazione ed addestramento, nel numero di 2 annue, in favore della propria Rete e degli Operatori della Regione.
- d) Su richiesta della Regione, della Direzione Regionale ACI, e/o all'evidenziarsi di criticità relative alla modalità di istruzione e definizione di talune fattispecie di lavorazione, l'ACI e la Regione concordano un piano straordinario di formazione ed addestramento.
- e) L'ACI, per soddisfare l'esigenza della massima capillarità di servizio in favore dei contribuenti, potrà avvalersi per l'erogazione dei servizi di assistenza sul territorio anche della collaborazione di altre reti di operatori specializzati ed autorizzati ai sensi della L. 246/1991, previa attività formativa concordata e pianificata con la





Automobile Club d'Italia

Regione e con l'istituzione di adeguati e condivisi controlli e monitoraggio della performance e della qualità prestazionale.

L'ACI adotta metodologie di monitoraggio e di controllo finalizzate alla uniformità di trattamento delle singole fattispecie nell'ambito della propria Rete, ed al continuo miglioramento qualitativo dei servizi erogati in favore dei contribuenti. A tal fine possono definirsi, congiuntamente tra ACI e Regione, interventi anche su singoli Punti di Servizio, al fine di monitorare e verificare la corretta adozione delle istruzioni impartite dalla Regione in merito alle attività di assistenza da erogare.

#### Articolo 1.3 Supporto nella gestione delle istanze di rimborso a regime

1. L'ACI, su delega della Regione, anche avvalendosi dei propri Uffici Provinciali e delle Delegazioni AC, e degli altri soggetti autorizzati e convenzionati con ACI:

- raccoglie le istanze dei contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo;
- le valuta e predispone apposita e motivata relazione istruttoria anche tramite le altre strutture autorizzate alla riscossione volontaria di cui al precedente comma 1.7, lett. a);
- l'ACI sulla base di queste risultanze istruttorie, adotta i relativi provvedimenti che saranno comunicati ai contribuenti e provvede a curare direttamente l'attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti come di seguito indicato:
  - in caso di accoglimento delle domande, saranno avviate le procedure per l'erogazione dei rimborsi e adottati i provvedimenti relativi alle istanze di rimborso accolte provvedendo alla consequenziale restituzione delle somme spettanti ai contribuenti;
  - in caso di rigetto delle istanze di rimborso, ACI adotta, sulla base delle risultanze istruttorie, i relativi provvedimenti di diniego, che saranno comunicati ai contribuenti, nelle forme di rito;
- ACI cura l'inserzione del rimborso nel ruolo tributario dell'archivio regionale;
- Per garantire l'attività di rimborso, la Regione affida ad ACI un fondo economale ripristinabile di 75.000,00 (Settantacinquemila/00) euro che in sede di prima costituzione sarà trattenuto da ACI a valere sui primi versamenti di riscossioni ATM, Internet Banking e bollonnet, e successivamente può essere





Automobile Club d'Italia

ripristinato con le stesse modalità di ritenuta allorquando detto fondo scenda al di sotto di € 10.000,00 (Diecimila/00);

- in relazione al testé citato fondo, ACI predispone semestralmente un prospetto analitico dei rimborsi effettuati e dei prelievi e afflussi al fondo economico.

I rimborsi saranno effettuati, con cadenza trimestrale, prevalentemente a mezzo bonifico bancario sulle coordinate indicate dal Contribuente in sede di istanza di rimborso, e residualmente a mezzo assegno circolare non trasferibile inviato a mezzo raccomandata assicurata.

#### Articolo 1.9 Gestione delle Esenzioni a regime

1. Con riferimento al regime fiscale dei veicoli storici, la Regione autorizza l'ACI al rilascio delle attestazioni e certificazioni di storicità dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, ai sensi della Legge 342/2000. Tali attestazioni e certificazioni sono validi ai fini dell'applicazione ai veicoli interessati dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.
2. ACI riceve ed istruisce le domande di esenzione dei disabili e dei veicoli in regime esente e/o speciale presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni A.C e gli altri soggetti autorizzati e convenzionati con ACI, provvedendo ai necessari aggiornamenti degli archivi regionali.

#### Articolo 1.10 Gestione delle sospensioni di imposta a regime

- a) L'ACI, su richiesta della Regione, anche avvalendosi dei propri Uffici Provinciali e delle Delegazioni AC, e degli altri soggetti autorizzati e convenzionati con ACI, per la ricezione delle domande presentate a termini di legge dai contribuenti, cura la gestione dei permanenti regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.
- b) I concessionari dovranno inviare i registri di carico e scarico, in formato elettronico, direttamente ad ACI o per il tramite delle Delegazioni AC o degli altri soggetti autorizzati e convenzionati con ACI.

#### Articolo 1.11 Servizi accessori di assistenza e consulenza a regime

1. La Regione può avvalersi degli Automobile Club Provinciali della Regione per le attività di divulgazione delle informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica e per l'attivazione di call center locali. I costi dell'eventuale affidamento sono determinati in accordo tra le parti.





ACI Automobile Club d'Italia

2. L'ACI predispose e gestisce un apposito servizio che consente al contribuente la prenotazione della scadenza di pagamento delle tasse automobilistiche provinciali via posta elettronica ed sms denominato "ricorda la scadenza", il quale consente al contribuente che si prenota di ricevere, via posta elettronica o tramite apposito messaggio sms sul cellulare, informazioni in merito a scadenze ed importi delle tasse automobilistiche dei propri mezzi. Questo servizio è a disposizione della Regione, previa autorizzazione richiesta ai Contribuenti al momento dell'iscrizione a mezzi sito web ACI, anche per l'invio di messaggi informativi in materie ed argomenti diversi dalle tasse automobilistiche.

#### Articolo 1.12 Gestione delle attività di contenzioso (avvisi di accertamento) e di supporto al recupero coattivo (ruoli esecutivi) a regime

##### 1. Attività in fase di accertamento

L'ACI, in seno all'attività di accertamento tributario, mediante controllo di merito, provvede alla individuazione delle posizioni accertabili ed alla successiva formazione degli avvisi di accertamento ai fini della notifica/postalizzazione.

L'ACI cura tutte le attività connesse all'azione di accertamento provvedendo all'istruttoria delle memorie difensive presentate dai contribuenti e trasmettendo le risultanze delle stesse alla Regione che formalmente adotta la decisione. L'ACI fornisce inoltre, la rendicontazione separata delle attività compiute.

##### 2. Attività in sede di recupero coattivo

L'ACI, terminata la fase accertativa, individua le posizioni da iscrivere nei ruoli esecutivi, e per ciascuna posizione indica codice fiscale, cognome, nome, sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche; la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche; gli importi da iscrivere a ruolo specificando le somme relative a tassa, sanzione, interessi e diritti di notifica, gli estremi dell'atto di accertamento e la relativa data di notifica.

Dopo la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata dalla Regione o sue strutture operative anche delegate, ACI si impegna:

- a ricevere, a gestire e ad istruire per il tramite delle proprie strutture e dietro rilascio di apposita ricevuta, le domande di autotutela presentate dai contribuenti ai quali sono state notificate le cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale;





Automobile Club d'Italia

- ad effettuare l'istruttoria delle pratiche ricevute, comunicando alla Regione le liste dei discarichi totali e parziali e la relativa motivazione. A tale fine provvede a trasmettere secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni normative - almeno trimestralmente - gli sgravi effettuati il trimestre precedente, con invio di tale elenco alla Regione o altro soggetto a ciò preposto;
- ad inviare le lettere di comunicazione ai contribuenti dell'avvenuto discarico totale o parziale e dell'eventuale importo residuo ancora da corrispondere, sulla base della conferma di esito pervenuta da parte della Regione o del Soggetto a ciò delegato;
- a comunicare ai contribuenti il motivo di diniego dell'annullamento richiesto, sulla base della conferma di esito pervenuta da parte della Regione o del Soggetto a ciò delegato;
- ad effettuare l'istruttoria delle pratiche in tempi brevi e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda da parte dei contribuenti;

### 3. Modalità di svolgimento delle attività.


Le attività di cui al presente articolato, 1.12, sono effettuate dall'ACI tramite gli Uffici Provinciali ACI. Per incrementare la capillarità di servizio l'ACI potrà avvalersi inoltre della Rete degli AACC regionali e delle Delegazioni AA.CC. regionali e degli altri soggetti professionali autorizzati ai sensi della Legge 264/1991 convenzionati con ACI previo specifica attività formativa e di addestramento all'uopo pianificata tra ACI e Regione Molise.

### Articolo 1.13 Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS (Radiazioni d'ufficio) a regime

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività inerenti all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del Codice della Strada (Radiazioni d'Ufficio), la Regione potrà avvalersi delle procedure, delle strutture e dei servizi dell'ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività. A tal fine ACI:

- Provvede, sulla base dei flussi dati e delle indicazioni ricevute dalla Regione, alla verifica delle posizioni tributarie risultanti non





regolarizzate per almeno un triennio consecutivo con le risultanze degli archivi PRA;

◦ Elabora, sulla base dell'esito dell'operazioni di cui al punto precedente, i flussi e l'elenco delle posizioni tributarie per le quali si può avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'Articolo 96 del C.d.S., dandone comunicazione alla Regione;

◦ Provvede ad inviare comunicazione scritta della irregolarità della posizione tributaria del veicolo e dell'avvio dei termini per la cancellazione d'ufficio agli intestatari di veicoli interessati, a mezzo raccomandata a/r il cui esito di invio sarà archiviato otticamente;


◦ Provvede all'acquisizione delle memorie difensive e dell'eventuale prova dell'avvenuto pagamento presentate dai proprietari dei veicoli cui è stata notificata la richiesta dei motivi dell'inadempimento, ed adotta gli atti definitivi necessari all'espletamento della formalità;


◦ Sulla base delle risultanze delle attività di cui ai punti precedenti, l'ACI darà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze sentito il Ministro dei Trasporti, ed alla Regione. Le attività del presente articolato sono soggette a modifica ed integrazione sulla base di specifico accordo operativo ACI-Regione.

**Articolo 1.14 Gestione delle attività inerenti al recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico a regime**

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività per il recupero delle tasse automobilistiche non versate per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il PRA, sulla base di apposita normativa regionale, la Regione potrà avvalersi delle procedure, delle strutture e dei servizi dell'ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività. A tal fine l'ACI provvede,

◦ sulla base dei flussi dati forniti dalla Regione ed organizzati e condivisi con ACI, e sulla base indicazioni ricevute dalla Regione, alla





Automobile Club d'Italia

verifica della permanenza dell'iscrizione negli archivi PRA del fermo amministrativo;

- alla produzione dell'elenco delle posizioni tributarie risultanti non regolari, messo a disposizione e comunicato alla Regione;
- all'invio, a mezzo raccomandata semplice a/r o posta massiva ordinaria a scelta della Regione, delle segnalazioni di recupero verso i contribuenti secondo le modalità, i processi, i termini e gli strumenti concordati con la Regione;
- alla gestione dell'assistenza in favore dei contribuenti ed alla lavorazione delle memorie difensive, analogamente a quanto espletato per l'assistenza in fase di precontenzioso.


Le attività del presente articolato sono soggette a modifica ed integrazione sulla base di specifico accordo operativo ACI-Regione.

#### Articolo 1.15 Gestione delle attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento a regime

1. ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, previa delega della Regione, provvede alla gestione dei servizi di notifica degli avvisi di accertamento, a mezzo atto giudiziario come previsto dalla normativa di specie (Legge 890/1982) ovvero con modalità di notificazione a mezzo messo notificatore speciale con le procedure di cui al Codice Civile, e nello specifico provvede:

- i. Per la procedura di notifica a mezzo AAGG Legge 890/1992:
  - alla elaborazione delle posizioni e alla generazione della apposita distinta di notifica comprensiva dei numeri identificativi di AAGG ed a.r.;
  - alle attività di stampa e consegna al service di notifica di tutte le comunicazioni prodotte ed assemblate sulla base delle specifiche grafiche e di contenuto indicati dalla Regione;
  - alla supervisione e monitoraggio delle attività di notifica;
  - alla rendicontazione degli esiti avvisi di accertamento, alla scansione e catalogazione ed alla conservazione ottica e fisica di tutta la documentazione cartacea generata dal processo di notifica postale;





- ii. Per la procedura di notifica a mezzo messo notificatore speciale con le procedure di cui al Codice Civile:
- Alla organizzazione e gestione delle attività propedeutiche necessarie per la nomina di messo notificatore regionale ed alla predisposizione del documento di guida per la notifica,
  - a proporre alla Regione, per il conseguente atto di nomina, l'elencazione dei soggetti da abilitare al servizio,
  - alla organizzazione del servizio di notifica a mezzo messi notificatori speciali per i soggetti da ACI proposti,
  - alla elaborazione delle posizioni e alla generazione della apposita distinta di notifica comprensiva dei numeri identificativi di cronologico;
  - alle attività di stampa e consegna al service di notifica di tutte le comunicazioni prodotte ed assemblate sulla base delle specifiche grafiche e di contenuto indicati dalla Regione;
  - alla supervisione e monitoraggio delle attività di notifica, ivi comprese le comunicazioni di avvenuto deposito ed avvenuta giacenza;
  - alla rendicontazione degli esiti avvisi di accertamento, alla scansione e catalogazione ed alla conservazione ottica e fisica di tutta la documentazione cartacea generata dal processo di notifica a mezzo messo notificatore speciale.

#### ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

Articolo 1.16 Predisposizione ed attuazione del costitutivo regionale e degli archivi operazionali della tassa automobilistica regionale attività propedeutiche

##### 1.16.1 Ruolo tributario

- a) L'ACI, sulla base della fornitura dati effettuata da SOGEI Spa, Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta della Regione, e delle altre fonti e dati anche messi a disposizione dalla Regione, provvede alla costituzione dell'archivio informatico regionale (ruolo regionale) della tassa automobilistica con posizioni decorrenti al 01.01.2008. ACI provvede altresì alla gestione, aggiornamento e implementazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98,





Automobile Club d'Italia

provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto, nonché in coerenza con le disposizioni normative Regionali;

- b) L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sul ruolo tributario, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente;
- c) Il ruolo sarà costituito e gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui alla precedente lettera b), per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario;
- d) L'ACI provvederà altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio in quanto compatibili con le precedenti lettere a), b) e c).
- e) L'archivio, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura il pieno accesso all'archivio, a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione.
- f) Per assicurare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione metterà a disposizione le proprie banche dati, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento dei Trasporti.

#### 1.16.2 Archivio versamenti


- a) L'archivio dei versamenti sarà costituito dai dati provenienti in via telematica, utilizzando tracciati record compatibili con l'archivio regionale di cui all'art. 1 lettera a) o in altre forme dai soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di precontenzioso e contenzioso tributario.

#### 1.16.3 Archivio esenzioni

- a) L'ACI provvederà alla gestione dell'archivio delle esenzioni come di seguito dettagliato.

Articolo 1.17 Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici attività propedeutiche





- b) L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi tra la Regione, gli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'Archivio regionale, ed il gestore dell'Archivio nazionale.

#### 1.17.1 Intermediari della riscossione


Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:

- g) le Delegazioni AC;
- h) i Tabaccari autorizzati,
- i) le Poste Italiane;
- j) gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati;
- k) l'ACI;
- l) eventuali altri soggetti che la Regione potrà autorizzare in forza di disposizioni normative statali o regionali.

#### Articolo 1.18 Riscossione attività propedeutiche

##### 1.18.1 Riscossione ordinaria

1. Con riferimento ai soggetti di cui alle lettere "a)" ed "e)" del precedente punto 1.2.1 (Delegazioni AC e ACI), l'ACI assicura e garantisce il monitoraggio del servizio di riscossione e il corretto riversamento contabile delle somme incassate a titolo di tributo, sanzione ed interessi.
2. Le Delegazioni AC provvedono al servizio di riscossione ai sensi del DM 13/09/1999, in connessione telematica con l'Archivio Regionale e, con riferimento al riversamento degli importi incassati, secondo le disposizioni del presente testo di convenzione.
3. L'ACI provvede al servizio di riscossione tramite internet mediante il servizio denominato "Bollonet" e tramite ATM ed Internet Banking. In tal caso, i costi aggiuntivi derivanti dall'uso di internet, dell'ATM e dell'Internet banking e dalla diversa organizzazione del servizio sono posti a carico degli utenti. ACI e Regione potranno concordare ulteriori diverse forme di riscossione, le cui modalità saranno trattate in apposito addendo convenzionale.
4. L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'Archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.





Automobile Club d'Italia

5. L'ACI gestisce, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, la riscossione, on-line e presso propri sportelli e/o delegazioni, degli importi richiesti ai contribuenti in sede di avviso di accertamento, ivi comprese le spese e diritti di notifica.

#### 1.18.2 Riscossione in sede di accertamento

1. L'ACI gestisce in esclusiva, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società suoi convenzionati, la riscossione on-line e presso propri sportelli abilitati, degli importi richiesti ai contribuenti in sede di avviso di accertamento, ivi comprese sanzioni, interessi e spese di notifica.

#### 1.18.3 Riversamenti

1. Il riversamento delle somme incassate a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, per la riscossione effettuata dai soggetti della Federazione ACI (ACI, AACC e Delegazioni AACC), è riversato alla Regione secondo le disposizioni del D.M. del 13/09/1999.

#### Articolo 1.19 Supporto operativo alla gestione contabile attività propedeutiche

a) Tale attività consiste:


- I. nella contabilizzazione, controllo e riversamento alla Regione delle somme direttamente incassate dalle Delegazioni AC e dall'ACI;
- II. nel riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione.

b) I quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati dovranno essere inviati alla Regione, nei tempi e con le modalità stabiliti condivisi.

#### Articolo 1.20 Controllo di merito attività propedeutiche

a) Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra il costituendo ruolo tributario, i costituendi archivi dei versamenti ed altri costituendi archivi operazionali, come previsti in base all'articolo 1.16, al fine di promuovere il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, il recupero delle minori somme versate, la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.





b) Il controllo di merito è effettuato nei tempi condivisi e secondo le indicazioni della Regione.

**Articolo 1.21** Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di contenzioso (avvisi di accertamento) per gli anni di imposta 2010, 2008 e 2009, attività propedeutiche

a) L'ACI, attraverso il controllo di merito, e mediante l'utilizzo dei dati e messi a disposizione dalla Regione e/o da altre Strutture dalla Stessa incaricate, provvederà, previa autorizzazione della Regione, ad inviare ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento per i periodo ovvero più periodi tributari oggetto di verifica e controllo, in base al controllo di cui al punto precedente una comunicazione formale di accertamento dell'irregolarità della posizione, denominata "avviso di accertamento", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;

b) Le comunicazioni di avviso di accertamento, prodotte e notificate in forma di atto giudiziario mediante il servizio postale universale, potranno essere riferite cumulativamente ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010 nei casi in cui il veicolo oggetto della irregolarità rilevata ed il contribuente coincidano, ovvero disgiuntamente per gli altri casi; per gli anni 2008 e 2009, nell'ambito della comunicazione di avviso di accertamento, rinotificata per interrompere il decorso della prescrizione, sarà fatto riferimento al precedente numero di avviso di accertamento già postalizzato ed all'anno di avvenuta consegna al servizio postale universale;

c) L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti che siano risultati, ai sensi del presente articolo, non in regola con i pagamenti può essere comunicato all'interessato a richiesta della Regione con nota scritta denominata "Esito avviso accertamento".

**Articolo 1.22** Gestione documentale, definizione, aggiornamento e caricamento archivi, delle memorie difensive e delle istanze di parte, cartacee e/o digitali, in giacenza presso Regione

L'ACI, al fine di prevenire e limitare i possibili disservizi all'utenza per residui di attività della gestione pregressa non lavorata ovvero senza il successivo aggiornamento dell'archivio nazionale, può provvedere alla lavorazione delle memorie difensive e delle





Automobile Club d'Italia

istanze di parte trasmesse dalla Regione in formato digitale o cartaceo, nei tempi e modi all'uopo concordati. Dette lavorazioni rientrano nel novero delle attività a consumo.


Articolo 1.23 Formazione e addestramento, organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti attività propedeutiche

- a) L'ACI cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, distribuito sul territorio ed in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale, in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali, ai pagamenti, all'invio del questionario informativo.
- b) L'ACI provvede inoltre, su istanza di parte, al rilascio di duplicati o attestati di pagamento su richiesta e con costo a carico dei richiedenti.
- c) L'ACI, anche per il tramite dei propri AACCC regionali, cura una sessione massiva iniziale e straordinaria di formazione ed addestramento operativo e organizzativo-regolamentare, in favore della propria Rete e degli Operatori della Regione.
- d) L'ACI, per soddisfare l'esigenza della massima capillarità di servizio in favore dei contribuenti, potrà avvalersi per l'erogazione dei servizi di assistenza sul territorio anche della collaborazione di altre reti di operatori specializzati ed autorizzati ai sensi della L. 246/1991, previa attività formativa concordata e pianificata con la Regione e con l'istituzione di adeguati e condivisi controlli e monitoraggio della performance e della qualità prestazionale.

Articolo 1.24 Supporto nella gestione delle istanze di rimborso attività propedeutiche

2. L'ACI, su delega della Regione, anche avvalendosi dei propri Uffici Provinciali e delle Delegazioni AC, e degli altri soggetti autorizzati e convenzionati con ACI:
  - raccoglie le istanze dei contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo;
  - le valuta e predisponde apposita e motivata relazione istruttoria anche tramite le altre strutture autorizzate alla riscossione volontaria convenzionate con ACI;
  - l'ACI sulla base di queste risultanze istruttorie, adotta i relativi provvedimenti che saranno comunicati ai contribuenti e provvede a curare direttamente l'attività





di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti come di seguito indicato:

- c) in caso di accoglimento delle domande, saranno avviate le procedure per Perogazione dei rimborsi e adottati i provvedimenti relativi alle istanze di rimborso accolte provvedendo alla consequenziale restituzione delle somme spettanti ai contribuenti;
- c) in caso di rigetto delle istanze di rimborso, ACI adotta, sulla base delle risultanze istruttorie, i relativi provvedimenti di diniego, che saranno comunicati ai contribuenti, nelle forme di rito;
- o) ACI cura l'inserimento del rimborso nel ruolo tributario dell'archivio regionale e ne da comunicazione alla Regione per gli adempimenti amministrativi, contabili e finanziari di competenza.

#### Articolo 1.25 Gestione delle Esenzioni attività propedeutiche


1. Con riferimento al regime fiscale dei veicoli storici, la Regione autorizza l'ACI al rilascio delle attestazioni e certificazioni di storicità dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, ai sensi della Legge 342/2000. Tali attestazioni e certificazioni sono validi ai fini dell'applicazione ai veicoli interessati dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.
2. ACI riceve ed istruisce le domande di esenzione dei disabili e dei veicoli in regime esente e/o speciale presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni A.C e gli altri soggetti autorizzati e convenzionati con ACI, provvedendo ai necessari aggiornamenti degli archivi regionali.

#### Articolo 1.26 Gestione delle sospensioni di imposta attività propedeutiche

- a) L'ACI, su richiesta della Regione, anche avvalendosi dei propri Uffici Provinciali e delle Delegazioni AC, e degli altri soggetti autorizzati e convenzionati con ACI, per la ricezione delle domande presentate a termini di legge dai contribuenti, cura la gestione dei permanenti regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.
- b) I concessionari dovranno inviare i registri di carico e scarico, in formato elettronico, direttamente ad ACI o per il tramite delle Delegazioni AC o degli altri soggetti autorizzati e convenzionati con ACI.

#### Articolo 1.27 Servizi accessori di assistenza e consulenza attività propedeutiche





Automobile Club d'Italia

1. La Regione può avvalersi degli Automobili Club Provinciali della Regione per le attività di divulgazione delle informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica e per l'attivazione di call center locali. I costi dell'eventuale affidamento sono determinati in accordo tra le parti.
2. L'ACI predispose e gestisce un apposito servizio che consente al contribuente la prenotazione della scadenza di pagamento delle tasse automobilistiche provinciali via posta elettronica ed sms denominato "ricorda la scadenza", il quale consente al contribuente che si prenota di ricevere, via posta elettronica o tramite apposito messaggio sms sul cellulare, informazioni in merito a scadenze ed importi delle tasse automobilistiche dei propri mezzi. Questo servizio è a disposizione della Regione, previa autorizzazione richiesta ai Contribuenti al momento dell'iscrizione a mezzo sito web ACI, anche per l'invio di messaggi informativi in materie ed argomenti diversi dalle tasse automobilistiche.

#### Articolo 1.28 Gestione delle attività di contenzioso (avvisi di accertamento) attività propedeutiche

##### 1. Attività in fase di accertamento

L'ACI, in seno all'attività di accertamento tributario, mediante controllo di merito, provvede alla individuazione delle posizioni accertabili ed alla successiva formazione degli avvisi di accertamento ai fini della notifica/postalizzazione.


L'ACI cura tutte le attività connesse all'azione di accertamento provvedendo all'istruttoria delle memorie difensive presentate dai contribuenti e trasmettendo le risultanze delle stesse alla Regione che formalmente adotta la decisione. L'ACI fornisce inoltre, la rendicontazione separata delle attività compiute.

##### 2. Modalità di svolgimento delle attività.

Le attività di cui al presente articolato, 1.12, sono effettuate dall'ACI tramite gli Uffici Provinciali ACI. Per incrementare la capillarità di servizio l'ACI potrà avvalersi inoltre della Rete degli AACC regionali e delle Delegazioni AA.CC. regionali e degli altri soggetti professionali autorizzati ai sensi della Legge 264/1991 convenzionati con ACI previo specifica attività formativa e di addestramento all'uopo pianificata tra ACI e Regione Molise.

#### Articolo 1.29 Gestione delle attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento attività propedeutiche





1. ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, previa delega della Regione, provvede alla gestione dei servizi di notifica degli avvisi di accertamento a mezzo atto giudiziario come previsto dalla normativa di specie (Legge 890/1982), e nello specifico provvede:

- alla elaborazione delle posizioni e alla generazione della apposita distinta di notifica comprensiva dei numeri identificativi di AAGG ed a.r.;
- alle attività di stampa e consegna al service di notifica di tutte le comunicazioni prodotte ed assemblate sulla base delle specifiche grafiche e di contenute della Regione;
- alla supervisione e monitoraggio delle attività di notifica;
- alla rendicontazione degli esiti avvisi di accertamento, alla scansione e catalogazione ed alla conservazione ottica e fisica di tutta la documentazione cartacea generata dal processo di notifica postale.

## Articolo 2 Allegati

Comma 1 La presente convenzione comprende l'allegato economico che ne costituisce parte integrante.

## Articolo 3 Organizzazione e modalità di espletamento delle attività


Comma 1 L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.

Comma 2 Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire, all'utenza, adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti.

Comma 3 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'ACI si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica e dei punti di servizio dislocati sul territorio regionale e nazionale, nella misura e nei termini di volta in volta ritenuti necessari.

Comma 4 L'ACI assicurerà un'adeguata, costante ed efficace copertura del territorio, anche allargando la propria rete di riscossione ed assistenza a soggetti giuridici esterni alla propria





Automobile Club d'Italia

federaazione, che fruiscono di contratti e accordi di collaborazione con l'ACI e che presentano caratteristiche di affidabilità e professionalità adeguate agli standard richiesti dalla presente convenzione. Resta inteso che di tali rapporti risponde in via esclusiva l'ACI, sotto i profili del corretto adempimento e delle responsabilità civili, amministrative e contabili. Ogni ampliamento della rete di gestione dei servizi a soggetti esterni alla federazione ACI, sarà assoggettato alle disposizioni della convenzione.

Comma 5 I servizi assicurati, sulla base del comma precedente, da soggetti giuridici esterni alla federazione ACI, sono erogati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste dalla presente convenzione.

Comma 6 L'ACI garantirà un'apertura giornaliera al pubblico, delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando eventualmente con la Regione orari di apertura straordinaria, in ragione a particolari criticità che dovessero manifestarsi nel calendario delle riscossioni.

Comma 7 L'ACI, inoltre, senza oneri aggiuntivi, d'intesa con la Regione potrà introdurre nuovi servizi, ovvero sostituire programmi o procedure, o apportare modifiche a quelle esistenti. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità e utilità almeno pari a quelle precedenti per quantità, qualità, tipologia e tempi.


Comma 8 L'ACI garantisce la consulenza e assistenza normativa, amministrativa, contabile, tributaria, finanziaria, fiscale e informatica alla Regione e la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

#### Articolo 4 Controlli

Comma 1 La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio agli standard condivisi anche in sede di riunioni tecniche congiunte, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.

Comma 2 L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti





Automobile Club d'Italia

delle prestazioni convenzionate. Resta fermo il principio che detti controlli non dovranno interferire nella organizzazione e funzionalità delle attività di servizio.

Comma 3 Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI all'ufficio regionale competente, a mezzo lettera raccomandata.

Comma 4 In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

Comma 5 La Regione Molise, nell'ambito del controllo sulla gestione dell'archivio regionale e sull'attività svolta dagli uffici ACI, procederà alla rilevazione delle anomalie delle procedure informatiche nonché delle istruttorie errate riguardanti i servizi affidati comunicandone ogni trimestre l'esito alla Direzione Centrale Servizi Delegati, nella persona del Dirigente Ufficio Servizi Tributari.

#### Articolo 5 Obblighi a carico dell'ACI



Comma 1 L'ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme regionali e in via complementare di quelle nazionali che regolano il compendio delle attività che svolge per conto della Regione. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed implicitamente dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.


Comma 2 Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.

Comma 3 L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.

Comma 4 Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al Responsabile Regionale, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.

#### Articolo 6 Obblighi a carico della Regione





Automobile Club d'Italia

Comma 1 La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.

Comma 2 La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito. L'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.

Comma 3 Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

Comma 4 I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione nomina l'ACI responsabile del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.


Comma 5 La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

#### Articolo 7 Decorrenza e durata del rapporto di avvalimento

Comma 1 Il rapporto di Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade a quattro anni dalla stessa.

Comma 2 Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono





portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e con i propri relativi costi di esercizio.

**Comma 3** La convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo da definirsi, alle medesime condizioni tecnico economiche, ovvero con le integrazioni e modificazioni all'uso concordate, entro la data ultima di scadenza.

**Comma 4** Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, a decorrere dal 01.01.2014, con preavviso minimo di 6 mesi, da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. ovvero mail-pec. Il recesso, da comunicarsi entro il 30 Giugno di ciascun anno, opera a decorrere dal primo di Gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta comunicazione all'altra Parte. Resta inteso che a decorrere dalla data di efficacia del recesso la Regione disimpegna ACI da ogni adempimento in itinere, ivi compresa la gestione dei ritorni postali a seguito dell'avvio delle campagne informative e/o di recupero, mentre ACI provvederà a fornire alla Regione gli archivi regionali aggiornati sino alla data di effetto del recesso. Per la definizione delle attività in progress, e quindi non esaurite entro il 31 Dicembre dell'anno di avvenuta ricezione del recesso, Regione ed ACI potranno concordare un apposito piano di attività con costi a carico della Regione da definirsi.

#### Articolo 8 Modificazioni delle attività

**Comma 1** La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

**Comma 2** In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.

**Comma 3** In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui al successivo articolo 17.

#### Articolo 9 Modifiche normative

**Comma 1** Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai





Automobile Club d'Italia

regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso amministrativo e tributario al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurare l'adeguamento in relazione alle norme emanate.

Comma 2 Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui all'art. 17.

#### Articolo 10 Formazione ed aggiornamento del personale

Comma 1 La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale regionale adibito alla gestione delle tasse automobilistiche.

#### Articolo 11 Costi di esercizio


Comma 1 Il corrispettivo a forfait, erogato ad ACI a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito:

- Per l'anno 2013, euro 401.013,00 (Quattrocentounomilazerotredici/00) oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- Per gli anni 2014 e successivi, euro 481.257 (Quattrocentottantunomilazerottantuno/00) oltre Iva se ed in quanto dovuta.

L'importo è dedotto dalla proposta economica (allegato economico) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante.

Comma 2 Oltre all'importo di cui al primo comma sono riconosciuti ad ACI, a consumo, i corrispettivi per:

- 1 l'attività di riscossione,
- 2 l'acquisizione dei versamenti postali,
- 3 la gestione delle memorie difensive in sede precontenzioso e contenzioso,
- 4 la gestione delle richieste di esenzione,
- 5 la gestione delle richieste di sospensione,
- 6 la gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS,
- 7 la elaborazione produzione e spedizione/notifica:





- degli Avvisi Bonari
- degli Esiti Avviso Bonario
- delle Note di Cortesia,
- degli Avvisi di Accertamento
- degli Avvisi di Radiazione,
- degli Avvisi di Fermo Amministrativo

il tutto come da allegato economico tabella dei "Corrispettivi a consumo".

Comma 3 I costi del corrispettivi a forfait ed a consumo di cui alla presente convenzione sono adeguati in base all'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) rilevati da ISTAT, a partire dal 01.01.2015, rilevati nel mese di gennaio dell'anno 2015 e relativi al mese di Dicembre 2014; le medesime modalità saranno utilizzate per la rivalutazione dei corrispettivi dovuti per gli anni successivi e fino alla scadenza. I costi dei servizi postali sono aggiornati sulla base delle variazioni tariffarie disposte dal fornitore del servizio postale.


Comma 4 Il compenso per ogni singola operazione di riscossione è stabilito in Euro 1,87 (6), IVA esente, incrementato con gli aumenti del compenso che saranno eventualmente riconosciuti, successivamente alla stipula della presente convenzione, a livello nazionale ai Tabaccai ed alle Agenzie di pratiche auto autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi della L. 449/97 e del DM 13/9/99. L'onere per la riscossione, come sopra stabilito, presso l'ACI e presso le Delegazioni AC, è totalmente a carico del contribuente.

Comma 5 L'importo per l'acquisizione in formato magnetico delle ricevute di pagamento su supporto cartaceo è stabilito in Euro 0,15 al netto di IVA.

Comma 6 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione delle richieste di esenzione PH-SE, delle istanze di rimborso, e delle istanze e delle memorie difensive presentati dai contribuenti in sede precontenziosa avverso gli Avvisi Bonari e/o a seguito di recupero su fermo amministrativo e/o a seguito di avviso di radiazione è stabilito in Euro 12,50 al netto di IVA.

Comma 7 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione delle istanze e delle memorie difensive presentati dai contribuenti in sede contenziosa avverso gli Avvisi di accertamento ed avverso le ingiunzioni ovvero le cartelle emesse dal concessionario della riscossione è stabilito in Euro 14,85 al netto di IVA.





Automobile Club d'Italia

Comma 8 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione delle domande di sospensione è stabilito in Euro 1,85 al netto di IVA.


Comma 9 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione delle istanze di verifica su Note di Cortesia con operazione di aggiornamento archivio regionale è stabilito in Euro 6,00 al netto di IVA.

Comma 10 L'importo per la spedizione delle comunicazioni postali agli utenti previste nella presente Convenzione è così stabilito:

Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: note di cortesia (5)	N. Invii	0,85
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: avvisi bonari (2)	N. Invii	0,85
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: esiti avvisi bonari posta ordinaria (3)	N. Invii	0,85
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: esiti avvisi bonari posta raccomandata a.r.(5)	N. Invii	5,15
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: avvisi di accertamento raccomandata a.r. (4)	N. Invii	5,15
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: avvisi di accertamento raccomandata AA.GG. (4)	N. Invii	5,15
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: CAD/CAN. (4)	N. Invii	5,15
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: esiti avvisi accertamento posta ordinaria (3)	N. Invii	0,85
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: esiti avvisi accertamento posta raccomandata a.r.(5)	N. Invii	5,15
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: avvisi di radiazione raccomandata a.r. (4)	N. Invii	5,15
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: esiti avvisi di radiazione posta ordinaria (3)	N. Invii	0,85
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: esiti avvisi di radiazione posta raccomandata a.r.(5)	N. Invii	5,15
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: avvisi di recupero fermo amministrativo radiazione raccomandata a.r. (4)	N. Invii	5,15
Generazione/produzione/spedizione comunicazioni: esiti avvisi di recupero fermo amministrativo posta ordinaria (3)	N. Invii	0,85
Generazione/produzione/spedizione/rendicontazione esiti e archiviazione ottica comunicazioni: esiti avvisi di recupero fermo	N. Invii	5,15

*[Handwritten signature]*





amministrativo raccomandata a.r.(5)

- (1) Soggetto a rivalutazione ISTAT (Indice ICI di Dicembre dell'anno precedente) a decorrere dal 1 gennaio 2015
- (2) Massimo 3 fogli fronte retro bianco nero - Salvo adeguamento tariffario del servizio postale
- (3) Massimo 2 fogli fronte retro bianco nero - Salvo adeguamento tariffario del servizio postale
- (4) Massimo 3 fogli fronte retro full color - Salvo adeguamento tariffario del servizio postale
- (5) Massimo 2 fogli fronte retro full color - Salvo adeguamento tariffario del servizio postale
- (6) Costo a carico utenti

ACI gestirà elaborazione/stampa/rendicontazione esiti avvalendosi per la consegna delle comunicazioni prodotte di un CMP a propria discrezione.

Comma 11 Per ogni avviso di accertamento riscosso è posto a carico del Contribuente un costo di euro 9,70 (6) in favore di ACI, salvo adeguamento tariffario incrementale a garanzia del recupero dei costi del procedimento e delle attività finalizzate alla notifica dell'atto.

Comma 12 Gli importi, come stabiliti dai commi precedenti, sono onnicomprensivi di tutte le spese dirette ed indirette che l'ACI possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione.

#### Articolo 12 Modalità di fatturazione e pagamento

Comma 1 Gli oneri di esercizio, come sopra dedotti dal comma 1 articolo 11, saranno corrisposti:


- Per l'anno 2013, in una unica soluzione posticipata al 31.12.2013, previa emissione fattura,
- Per gli anni 2014 e successivi, entro l'anno di riferimento in tre soluzioni quadrimestrali posticipate previa emissione fattura.

Comma 2 Il corrispettivo del costo dei servizi a consumo previsti dalla presente convenzione, sarà corrisposto trimestralmente.

Comma 3 La fatturazione dei costi di cui al presente comma 2 sarà effettuata previa consuntivazione dei relativi consumi, con la analitica indicazione delle attività espletate anche a mezzo file. A tale riguardo le pratiche saranno contabilizzate con le seguenti specifiche tecniche:

- Lavorazione avvisi bonari  
Alla definizione della istanza
- Lavorazione Esenzioni PH  
Alla definizione della richiesta
- Lavorazione Esenzioni SE





Automobile Club d'Italia

- All'acquisizione della richiesta
- Lavorazioni sospensioni concessionari
- All'acquisizione della richiesta
- Lavorazioni rimborsi
- Alla definizione della richiesta
- Lavorazioni Avvisi di accertamento e Ruoli esecutivi
- Alla definizione della istanza/memoria difensiva
- Lavorazioni Avvisi di radiazione
- Alla postalizzazione degli Avvisi
- Lavorazioni Avvisi di fermo amministrativo
- Alla definizione della istanza/memoria difensiva
- Produzione ed invio di comunicazioni
- All'invio delle comunicazioni

### Articolo 13 Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori

Comma 1 La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.

Comma 2 A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Comma 3 Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente per la Regione la competente Direzione Centrale Servizi Delegati nella persona del Dirigente Ufficio Gestione Servizi Tributarî.

Comma 4 Al referente di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione scritta al Referente incaricato dalla Regione. La citata Direzione Centrale Servizi Delegati, in ottemperanza alle disposizioni del nuovo Ordinamento dei Servizi adottato dall'Ente, si avvarrà della collaborazione del Direttore Regionale della





Direzione Regionale ACI per il coordinamento e monitoraggio delle attività operative di competenza delle strutture territoriali dell'Ente.

Comma 5 Il referente della Regione è il Dirigente Responsabile della Struttura competente in materia tributaria.

#### Articolo 14 Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

Comma 1 Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, ivi compresi i programmi applicativi sviluppati congiuntamente alla Regione ai fini dell'erogazione dei servizi medesimi.

Comma 2 Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.


Comma 3 La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

Comma 4 I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

#### Articolo 15 Tributi Aggiuntivi

Comma 1 Le norme della presente Convenzione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.





Automobile Club d'Italia

#### Articolo 16 Inadempienze contrattuali

Comma 1 Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

Comma 2 Qualora il contraente non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.

Comma 3 Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la convenzione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

Comma 4 Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'ACI, i corrispettivi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.

#### Articolo 17 Commissione paritetica

Comma 1 Al fine di evitare l'insorgere del contenzioso ed offrire ai contraenti elementi per migliorare il servizio, sarà costituita una commissione paritetica composta da otto membri (quattro nominati dall'ACI e quattro dalla Regione) che avrà il compito di valutare e proporre la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti.

#### Articolo 18 Foro competente

Comma 1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Campobasso con espressa rinuncia a qualsiasi altro.


#### Articolo 19 Spese contrattuali

Comma 1 Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

#### Articolo 20 Norme finali

Comma 1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.





Automobile Club d'Italia

Letta, approvata e sottoscritta in Aviano 15/12/2016 li 15/12/2016

Per la Regione Molise:

Il Direttore generale della Giunta

*dr. Pasquale Mauro Di Mirco*

18/12/16 *Pasquale Mauro Di Mirco*

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Dirigente dell'Ufficio Servizi Tributari

*dr. Salvatore Moretto*

*Salvatore Moretto*



*Salvatore Moretto*

